



Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. DEL 17 DICEMBRE 2015

0286-15

IL PRESIDENTE NAZIONALE

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005 concernente l'approvazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana;
- VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- VISTO** il decreto interministeriale 16 aprile 2014 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (pubblicato nella G.U. Serie Generale n.135 del 13 giugno 2014), approvato in esecuzione della legge 125/2013, che ha modificato il D.L. 178/2012;
- PRESO** atto del Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale dell'8/2/2013 di proclamazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 8 febbraio 2013 n. 78 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale 01 agosto 2014 n. 229 di approvazione dello Statuto-tipo dei Comitati Locali a norma del citato Decreto Interministeriale 16 aprile 2014, così come modificata con Ordinanza Presidenziale 10 settembre 2014 n. 249;

DETERMINA

Sono indette le elezioni degli Organi dei Comitati Locali dell'Associazione. Le procedure elettorali si svolgeranno a partire dal giorno 17 dicembre 2015.

La consultazione elettorale si terrà in data: 28 febbraio 2016.

Viene approvato il *"Regolamento Elettorale per l'elezione dei Consigli Direttivi dei Comitati Locali"*, posto all'allegato 1 e parte integrante della presente Ordinanza Presidenziale.

Con separate Ordinanze Presidenziali verrà istituito l'Ufficio Elettorale Centrale e approvato il calendario degli adempimenti elettorali.

Il Presidente Nazionale

Avv. Francesco Rocca

Si prende atto
Il Dirigente del Servizio
Economico Finanziario
Dr.ssa Patrizia De Luca



Croce Rossa Italiana

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COMITATI LOCALI

0286 - 15^e

17 DIC. 2015



Croce Rossa Italiana

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1.** Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del procedimento delle elezioni delle cariche associative dei Comitati Locali della Croce Rossa Italiana.

2. DEFINIZIONI

- 2.1.** Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono:

- a. per Croce Rossa Italiana (di seguito: C.R.I.): l'insieme dei Comitati dell'Associazione italiana della Croce Rossa, comprensiva del Comitato centrale, dei Comitati regionali, dei Comitati Provinciali a valenza regionale delle province autonome di Trento e di Bolzano, e dei Comitati locali;
- b. per soci: coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 dello Statuto del Comitato locale;
- c. per Presidente Locale: il Presidente del Comitato Locale;
- d. per Presidente Nazionale: il Presidente Nazionale della C.R.I.;
- e. per Consigliere Giovane: il Consigliere componente il Consiglio Direttivo espressione dei Giovani della Croce Rossa Italiana iscritti in quel Comitato locale;
- f. per cariche associative: la carica di Presidente e di Consigliere componente il Consiglio Direttivo (compreso il Consigliere Giovane);
- g. per Presidente Regionale o : il Presidente del Comitato Regionale o del Comitato Provinciale della Provincia autonoma di Trento o Bolzano, territorialmente competente;
- h. per incarico retribuito o percepimento di compensi: i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, di lavoro con contratto di somministrazione, di collaborazione coordinata e continuativa e simili, ad esclusione del lavoro accessorio e dei rimborsi spesa;
- i. per mandato elettivo completo: il mandato a una carica associativa di una durata pari a quella prevista dallo Statuto; un mandato pari ad almeno il 50% della durata prevista a decorrere dalla nomina è equiparato a un mandato elettivo completo.

0286 - 15. 17 DIC. 2015



Croce Rossa Italiana

TITOLO II - DIRITTI ELETTORALI

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 3.1.** La verifica della titolarità dei diritti elettorali è effettuata con riferimento alla data di svolgimento della consultazione per l'elezione delle cariche associative.
- 3.2.** Ai sensi dello Statuto del Comitato locale:
- sono titolari di elettorato attivo i soci iscritti da almeno due anni ed in regola con il versamento della quota associativa annuale;
 - sono titolari di elettorato passivo i soci iscritti da almeno due anni, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
 - gli appartenenti al Corpo militare volontario della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo conformemente ai commi precedenti ed esclusivamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo requisito è certificato dal competente Comitato Locale, previa chiara e dettagliata relazione del Centro di Mobilitazione. I soci che, in ragione della doppia appartenenza, ai Volontari CRI e al Corpo Militare, sono titolari di elettorato attivo e passivo in due distinti Comitati Locali CRI, votano esclusivamente – sempre che ricorrano le condizioni di cui al presente Regolamento - presso il Comitato Locale presso il quale hanno versato l'ultima quota associativa. Gli stessi sono tenuti a segnalare ad entrambi i Comitati la propria doppia iscrizione e ciò al fine dell'aggiornamento degli elenchi dei titolari di elettorato attivo e passivo. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti della C.R.I. appartenenti al Corpo Militare della C.R.I.;
 - le Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono la qualifica di socia e i diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell'ottenimento della matricola, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
 - il percepimento di compensi da parte della Croce Rossa Italiana comporta, per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali;
 - l'eventuale elezione ad una carica statutaria di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.
- 3.3.** Ai fini del conteggio dell'anzianità elettorale, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota associativa, si considerano le seguenti decorrenze:
- per i soci appartenenti al Corpo Militare, la data del brevetto di nomina per il personale di assistenza o la data del decreto di nomina per il personale direttivo;
 - per i Volontari C.R.I. la data dell'esame del corso formativo di accesso o, se iscritti anteriormente al 1 settembre 2009, la data di iscrizione alla Componente con riferimento alla data di versamento della quota associativa, fermo restando l'obbligo di pagamento delle quote associative degli ultimi 24 mesi;
 - per i Volontari C.R.I. riammessi ai sensi dell'art. 7.8 dell'O.C. 3 dicembre 2012, n. 567, così come modificata dall'O.P. 7 novembre 2013, n. 411, la data di riammissione.
- 3.4.** In caso di trasferimento del socio da altro Comitato locale, l'anzianità associativa viene determinata sommando il servizio reso presso il Comitato di provenienza ed il servizio reso presso quello di nuova destinazione.
- 3.5.** I periodi di sospensione disciplinare non sono computati ai fini del calcolo



Croce Rossa Italiana

dell'anzianità elettorale.

- 3.6. È in ogni caso escluso dall'elettorato attivo e passivo il socio che, alla data di svolgimento delle elezioni, risulti sospeso a causa dell'applicazione di un provvedimento disciplinare di sospensione divenuto definitivo.
- 3.7. I periodi di riserva non interrompono né sospendono i diritti elettorali.
- 3.8. Non gode dei diritti elettorali chi, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto del Comitato locale, ha perso lo status di socio, purché abbia avuto piena conoscenza del provvedimento disciplinare di radiazione o della comunicazione di avvenuta decadenza per inattività o mancato pagamento della quota associativa. Ugualmente non godono di diritti elettorali coloro i quali hanno perso la qualifica di socio per dimissioni.

4. INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

- 4.1. A norma dello Statuto del Comitato locale le cariche elettive sono incompatibili:
 - a. tra di loro nonché con cariche elettive presso un altro Comitato della C.R.I.;
 - b. con il percepimento di compensi da parte della C.R.I.;
 - c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali in concorrenza o in conflitto di interessi rispetto a quelli della C.R.I.;
 - d. con la titolarità di cariche nelle associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e/o con lo svolgimento di attività direttamente concorrenziali a quelle della C.R.I.;
 - e. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive a seguito delle elezioni amministrative locali – ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti – provinciali, regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro;
 - f. con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni aventi analoghe finalità a quelle della C.R.I.
- 4.2. L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura ad una delle cariche associative del Comitato Locale.
- 4.3. Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità.
- 4.4. Il mancato esercizio del diritto di opzione, nei termini di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dalla candidatura alla carica associativa del Comitato Locale.



Croce Rossa Italiana

TITOLO III - ADEMPIMENTI ELETTORALI

5. INDIZIONI DELLE ELEZIONI

- 5.1. Le elezioni per le cariche associative sono indette con ordinanza del Presidente Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano che ne approva contestualmente il calendario elettorale.
- 5.2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento l'indizione delle elezioni e l'approvazione del calendario elettorale competono al Presidente Nazionale C.R.I..
- 5.3. Le consultazioni sono fissate in una data compresa tra i 50 e i 75 giorni successivi alla data dell'ordinanza di indizione.
- 5.4. Il Presidente Locale pubblica all'albo e, ove presente, sul sito web del Comitato, l'ordinanza di indizione delle elezioni nonché il Regolamento ed il calendario elettorale; la pubblicazione dell'ordinanza da parte del Presidente produce in ogni caso gli effetti della convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede elettorale.
- 5.5. Gli adempimenti previsti dal presente Regolamento si svolgono sotto la responsabilità del Presidente locale o del Commissario del Comitato locale nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell'Ufficio elettorale territorialmente competente.

6. ELENCHI DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 6.1. Entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni il Presidente Locale redige, sottoscrive e pubblica gli elenchi dei titolari di elettorato attivo e passivo. L'elenco evidenzia i nominativi dei soci titolari di elettorato attivo e passivo anche per il Consigliere Giovane.
- 6.2. Gli elenchi sono affissi all'albo del Comitato Locale ed in tutte le Sedi C.R.I. del Comitato istituite.
- 6.3. Gli elenchi recano per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
- 6.4. Il Centro di Mobilitazione territorialmente competente, o il NAAPRO da esso formalmente delegato, invia al Presidente locale le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 3.2 e 3.3 entro dieci giorni dalla data dell'ordinanza di indizione delle elezioni.
- 6.5. L'Ispettrice II.VV. territorialmente competente invia al Presidente locale le comunicazioni di cui al precedente articolo 3.2 entro dieci giorni dalla data dell'ordinanza di indizione delle elezioni.
- 6.6. I trasferimenti definitivi dei soci attivi del Comitato locale verso altri Comitati, ove disposti successivamente alla data dell'ordinanza di indizione, non modificano gli elenchi elettorali. La medesima disposizione si applica per i trasferimenti definitivi dei soci attivi provenienti da altri Comitati verso il Comitato locale interessato dal rinnovo delle cariche associative.

7. RICORSO AVVERSO GLI ELENCHI ELETTORALI

- 7.1. Il socio che ritenga di essere stato illegittimamente escluso dagli elenchi può presentare ricorso all'Ufficio elettorale locale; parimenti chiunque abbia un interesse può presentare ricorso contro l'inserimento negli elenchi elettorali di un socio che sia privo dei requisiti.



Croce Rossa Italiana

- 7.2. A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto e presentato all'Ufficio elettorale locale entro cinque giorni dalla data della pubblicazione degli elenchi, deve essere motivato, e deve contenere l'indicazione dei recapiti cui ricevere comunicazioni. Il ricorso presentato avverso l'esclusione dagli elenchi elettorali deve altresì essere corredato da una dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'elettorato attivo o passivo.
- 7.3. L'Ufficio elettorale locale dà notizia del ricorso contro l'inserimento di un socio anche all'eventuale controinteressato, fissando un termine per la presentazione di osservazioni nella stessa forma prevista per il ricorso.
- 7.4. L'Ufficio elettorale locale decide definitivamente entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso; in caso di mancata decisione entro il termine, il ricorso si intende respinto.
- 7.5. L'Ufficio elettorale locale, entro il termine di cui al comma precedente, notifica la propria decisione al ricorrente e all'eventuale controinteressato, e trasmette copia di tutti gli atti del ricorso all'Ufficio elettorale regionale.
- 7.6. In caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio elettorale locale aggiorna gli elenchi elettorali conformemente alla decisione dell'Ufficio elettorale locale.
- 7.7. In ogni caso, la pendenza e l'esito di eventuali ricorsi non modificano il calendario elettorale.

8. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE E CONSIGLIERE

- 8.1. Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci interessati a candidarsi come Presidente locale, presentano la propria lista di candidati alle cariche associative presso l'Ufficio Elettorale del Comitato.
- 8.2. A pena di esclusione:
 - a. la lista è composta dal candidato Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da almeno tre a massimo dieci;
 - b. la lista è composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi;
 - c. tutti i candidati in lista, sia come Presidente sia come Consigliere, devono essere iscritti nel Comitato locale ed essere titolari di elettorato passivo; essi devono indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti (numero di fax o indirizzo di posta elettronica) ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura;
 - d. alla lista è allegato il programma strategico che i candidati intendono sviluppare in caso di elezione.
- 8.3. La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci, iscritti nel Comitato locale, elettori e non candidati, secondo le seguenti proporzioni, verificate dall'Ufficio elettorale locale in base agli elenchi dell'elettorato attivo del Comitato locale:
 - a. fino a 100 titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci;
 - b. da 101 fino a 250 titolari di elettorato attivo: almeno venti soci;
 - c. da 251 titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci.Tali soci sono indicati per cognome, nome, eventuale soprannome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione una sola lista.
- 8.4. La lista dei candidati può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell'Ufficio del Comitato, o trasmessa via telefax o posta elettronica certificata



Croce Rossa Italiana

all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, ove questi ne sia provvisto. E' possibile procedere a consegna a mezzo di lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno: a tal fine farà fede esclusivamente la data di consegna del plico presso la sede del Comitato Locale. Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l'ufficio è aperto fino alle ore 18:00.

- 8.5. Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio elettorale, entro le successive 48 ore dal ricevimento della candidatura medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all'interessato. L'Ufficio elettorale comunica i nominativi dei candidati al Comitato Regionale o al comitato Provinciale a valenza regionale delle Province Autonome di Trento e Bolzano competente per territorio, inviando anche il programma strategico dei singoli liste o candidati.
- 8.6. L'elenco dei candidati è affisso all'albo del Comitato locale e sul sito internet istituzionale della C.R.I. All'albo del Comitato è affisso altresì il programma strategico di cui al presente articolo.
- 8.7. In caso di esclusione di una candidatura, l'interessato può fare ricorso all'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. Lo stesso ufficio decide nelle successive 48 ore.
- 8.8. L'Ufficio elettorale locale provvede ad escludere le liste che non rispettano il disposto dai commi precedenti.
- 8.9. In caso di mancato accoglimento di una candidatura, l'interessato può presentare ricorso presso l'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano entro 72 ore, decorse le quali l'esclusione della candidatura diviene definitiva; in caso di ricorso, l'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano decide entro 72 ore, trascorse le quali senza formale comunicazione della decisione il ricorso si intende respinto.
- 8.10. L'esclusione di un candidato Presidente comporta l'esclusione della lista dei candidati Consiglieri collegati.
- 8.11. L'esclusione dei candidati Consiglieri comporta l'esclusione della lista se:
- a. il numero dei candidati Consiglieri residui risulta inferiore a tre;
 - b. la lista risultante non contenga candidati di entrambi i generi.
- 8.12. L'Ufficio elettorale locale pubblica all'albo del Comitato l'elenco delle liste candidate, redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, e ne invia copia:
- a. alle Sedi istituite sul territorio del Comitato Locale;
 - b. al Presidente Regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano, anche per la successiva pubblicazione sul sito internet della C.R.I. in ossequio alle modalità operative comunicate dal Comitato Centrale.
- 8.13. Copia della lista dei candidati è altresì pubblicata, a cura del Presidente dell'Ufficio Elettorale Locale, nei locali del seggio elettorale del Comitato e nei locali degli eventuali seggi elettorali decentrati.

9. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A CONSIGLIERE GIOVANE

- 9.1. I soci, la cui età è compresa entro i trentuno anni, iscritti nel Comitato locale, titolari



Croce Rossa Italiana

di elettorato passivo e maggiorenni, possono presentare la propria candidatura a Consigliere Giovane.

- 9.2. Il requisito dell'età è valutato con riferimento alla data della consultazione elettorale.
- 9.3. Il candidato Consigliere Giovane, a pena di esclusione:
- presenta la propria la candidatura per iscritto, indicando cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché il recapito (numero di fax o indirizzo di posta elettronica) a cui desidera ricevere ogni comunicazione;
 - allega alla candidatura il proprio programma strategico che intende proporre al Consiglio Direttivo in caso di elezione.
- 9.4. La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato, ed è consegnata a mano nelle ore di apertura dell'Ufficio del Comitato, o trasmessa via telefax o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, ove questi ne sia provvisto. E' possibile procedere a consegna a mezzo di lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno: a tal fine farà fede esclusivamente la data di consegna del plico presso la sede del Comitato Locale. Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l'ufficio è aperto fino alle ore 18:00.
- 9.5. Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio elettorale, entro le successive 48 ore dal ricevimento della candidatura medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all'interessato. L'Ufficio elettorale comunica i nominativi dei candidati al Comitato Regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano competente per territorio, inviando anche il programma strategico dei singoli candidati.
- 9.6. L'elenco dei candidati è affisso all'albo del Comitato locale e sul sito internet istituzionale della C.R.I. All'albo del Comitato è affisso altresì il programma strategico di cui al presente articolo.
- 9.7. In caso di esclusione di una candidatura, l'interessato può fare ricorso all'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. Lo stesso ufficio decide nelle successive 48 ore.
- 9.8. L'Ufficio elettorale locale provvede ad escludere i candidati che non rispettano il disposto dai commi precedenti.
- 9.9. In caso di mancato accoglimento di una candidatura, l'interessato può presentare ricorso presso l'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano entro 72 ore, decorse le quali l'esclusione della candidatura diviene definitiva; in caso di ricorso, l'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano decide entro 72 ore, trascorse le quali senza formale comunicazione della decisione il ricorso si intende respinto.
- 9.10. L'Ufficio elettorale locale pubblica all'albo del Comitato l'elenco dei candidati, redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, e ne invia copia:
- alle Sedi istituite sul territorio del Comitato Locale;
 - al Presidente Regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano, anche per la successiva pubblicazione sul sito internet della C.R.I. in ossequio alle modalità operative comunicate dal



Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale.

9.11. Copia della lista dei candidati è altresì pubblicata, a cura del Presidente dell'Ufficio Elettorale Locale, nei locali del seggio elettorale del Comitato e nei locali degli eventuali seggi elettorali decentrati.

10. DIVIETO DI CANDIDATURA IN PIU' LISTE

10.1. Nessuno può essere candidato in più di una lista; ugualmente nessuno può presentarsi come candidato Consigliere Giovane e contemporaneamente essere candidato in una lista.

0286 - 15 17 DIC. 2015



Croce Rossa Italiana

TITOLO IV - UFFICI ELETTORALI

11. UFFICI ELETTORALI

11.1. A tutti i livelli associativi sono istituiti Uffici elettorali, la cui composizione e le cui procedure sono ispirate a terzietà ed imparzialità.

12. UFFICIO ELETTORALE LOCALE

12.1. L'Ufficio elettorale locale è istituito con propria ordinanza dal Presidente regionale o Provinciale a valenza Regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni e sentito il Presidente locale. L'ordinanza è trasmessa al Comitato locale interessato dal procedimento elettorale. Il Presidente regionale o Provinciale a valenza Regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano, con un'unica comunicazione, dà notizia all'Ufficio elettorale centrale dell'avvenuta istituzione di tutti gli Uffici elettorali locali della regione o provincia autonoma.

12.2. L'Ufficio elettorale locale è composto da un presidente, due scrutatori e un segretario, scelti tra i soci dei Comitati locali della regione o Provinciale a valenza Regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano, preferibilmente in possesso di specifiche competenze giuridiche. Il Presidente regionale o Provinciale a valenza Regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano provvede altresì a nominare un presidente, uno scrutatore e un segretario supplenti.

12.3. I soci componenti, titolari e supplenti, dell'Ufficio elettorale locale devono essere maggiorenni all'atto della nomina e devono espressamente rinunciare a candidarsi alle elezioni per le cariche associative dei Comitati interessati dal procedimento elettorale.

12.4. Qualora uno dei componenti titolari dell'Ufficio elettorale locale rinunci all'incarico per gravi e giustificati motivi, la sua sostituzione è disposta con atto del Presidente Regionale o Provinciale a valenza Regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

12.5. Qualora uno scrutatore o un segretario, per qualsiasi motivo, non si siano presentati all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale locale in Seggio elettorale oppure alla ripresa delle attività del Seggio nel giorno stabilito per la votazione, la loro sostituzione è disposta dal Presidente dell'Ufficio elettorale locale, il quale informa tempestivamente il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano. La sostituzione del Presidente del Seggio, nelle medesime circostanze, è disposta dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale.

12.6. L'Ufficio Elettorale decide con maggioranza di due terzi dei propri componenti; il Segretario non partecipa ad eventuali votazioni.

13. UFFICIO ELETTORALE REGIONALE E PROVINCIALE A VALENZA REGIONALE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

13.1. L'Ufficio elettorale regionale e della provincia autonoma è istituito con propria ordinanza dal Presidente regionale o Provinciale a valenza Regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni. L'ordinanza è trasmessa ai Comitati locali interessato dal



Croce Rossa Italiana

procedimento elettorale. Il Presidente regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano dà notizia all'Ufficio elettorale centrale dell'avvenuta istituzione dell'Ufficio elettorale regionale e Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano.

13.2. L'Ufficio elettorale regionale e Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano è composto da un presidente, due scrutatori e un segretario, scelti tra i soci dei Comitati locali della regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano, preferibilmente in possesso di specifiche competenze giuridiche. Il Presidente regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano provvede altresì a nominare un presidente, uno scrutatore e un segretario supplenti.

13.3. I soci componenti, titolari e supplenti, dell'Ufficio elettorale regionale e Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano devono essere maggiorenni all'atto della nomina e devono espressamente rinunciare a candidarsi alle elezioni per le cariche associative dei Comitati interessati dal procedimento elettorale.

13.4. Qualora uno dei componenti titolari dell'Ufficio elettorale regionale e Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano rinunci all'incarico per gravi e giustificati motivi, la sua sostituzione è disposta con atto del Presidente Regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano.

13.5. L'Ufficio elettorale regionale e Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio delle funzioni di sua competenza, si avvale della consulenza dell'Ufficio elettorale centrale.

13.6. L'Ufficio elettorale regionale e Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano assolve alle funzioni ad esso attribuite dal presente Regolamento.

13.7. L'Ufficio Elettorale decide con maggioranza di due terzi dei propri componenti; il Segretario non partecipa ad eventuali votazioni.

14. UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

14.1. L'Ufficio elettorale centrale è istituito con propria ordinanza dal Presidente Nazionale della C.R.I., entro trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni.

14.2. L'Ufficio è costituito da un Presidente, da quattro membri scelti all'interno della C.R.I. in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria. Ad uno dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale viene affidata la supplenza del Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente Nazionale della C.R.I. designa altresì 2 componenti supplenti.

14.3. I membri dell'Ufficio elettorale centrale, sia titolari che supplenti, nonché i membri dell'Ufficio di Segreteria devono avere espressamente rinunciato a candidarsi in qualsivoglia Comitato, pena l'inammissibilità della candidatura.

14.4. L'Ufficio elettorale centrale ha il compito di dirimere eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici, nonché di fornire chiarimenti interpretativi relativamente all'applicazione della normativa regolante le elezioni. L'Ufficio elettorale centrale espleta altresì tutte le competenze ad esso attribuite dal presente Regolamento.

14.5. L'Ufficio elettorale centrale delibera a maggioranza semplice; in caso di parità



Croce Rossa Italiana

prevale il voto del Presidente.

14.6. Il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale, coadiuvato dagli altri componenti, sovrintende all'intero procedimento elettorale garantendone il buon andamento.

14.7. I componenti dell'Ufficio di Segreteria non partecipano alle decisioni dell'Ufficio.

15. FUNZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE LOCALE

15.1. L'Ufficio elettorale locale, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal Regolamento, assolve altresì alla funzione di seggio elettorale locale.

15.2. Il Seggio elettorale locale ha sede presso il Comitato locale.

15.3. L'Ufficio elettorale locale è costituito in Seggio elettorale locale il giorno precedente a quello stabilito per la votazione, al fine di compiere le operazioni preliminari all'espressione del voto. In particolare ciascun Seggio, appena insediato:

- a. prende in consegna le schede elettorali e ogni altro materiale occorrente per la votazione, comprese le urne elettorali e le cabine per l'espressione del voto;
- b. organizza la sala della votazione, identificata a mezzo di cartello esposto;
- c. espone all'esterno della sala della votazione copia delle liste dei candidati e copia del Regolamento Elettorale;
- d. provvede alla vidimazione delle schede.

15.4. Le schede per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri sono vidimate in numero uguale a quello degli elettori risultante dagli elenchi elettorali; le schede per l'elezione del Consigliere Giovane sono vidimate in numero uguale a quello dei relativi elettori, risultante dai medesimi elenchi elettorali.

15.5. Alla vidimazione provvede almeno un componente del Seggio.

15.6. L'aula, la cabina e le urne per il voto nonché il materiale di cancelleria necessario sono messi a disposizione dal Presidente locale, il quale provvede altresì alla riproduzione delle schede contenenti i nominativi dei candidati alle cariche associative. Le schede devono riportare i nominativi dei candidati Presidenti e Consiglieri, nonché dei candidati Consiglieri Giovane, secondo l'ordine di presentazione delle liste e delle candidature. I modelli delle schede sono predisposti dal Comitato Centrale e resi disponibili sul sito web della C.R.I.

15.7. In ciascun Seggio è installata almeno una cabina, collocata in maniera da rimanere isolata a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e da assicurare la segretezza del voto.

15.8. Compiute le operazioni preliminari, il Presidente del Seggio sigilla le scatole, contenenti le schede autenticate, e l'aula del voto.

16. SEGGIO ELETTORALE DECENTRATO

16.1. Al fine di consentire l'espressione del voto da parte dei volontari appartenenti a Sedi C.R.I. che si trovano distanti dalla sede del Comitato locale, nelle quali siano presenti almeno trenta elettori, il Presidente Regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta del Presidente locale, può istituire un Seggio elettorale decentrato. L'istituzione è consentita fino a quindici giorni prima delle elezioni.

16.2. Per le Sedi C.R.I. particolarmente disagiate, il Presidente Regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano può prescindere dal numero minimo di trenta elettori.

16.3. Il Presidente locale assicura al Seggio decentrato un numero sufficiente di schede,



Croce Rossa Italiana

nonché le urne, le cabine e ogni materiale utile allo svolgimento della consultazione.

16.4. Ai Seggi elettorali decentrati si applicano le disposizioni previste per la costituzione e il funzionamento del Seggio elettorale locale, in quanto compatibili.

16.5. Completate le operazioni di voto, il Seggio decentrato scruta le schede e trasmette all'Ufficio elettorale locale il verbale coi risultati nonché le schede votate.

0286 - 15 17 DIC. 2015



Croce Rossa Italiana

TITOLO V - VOTAZIONI

17. OPERAZIONI DI VOTO

- 17.1.** Il Seggio elettorale riprende la sua attività alle ore 8:00 del giorno stabilito per la votazione, verifica l'integrità della chiusura dei locali, l'integrità delle scatole contenenti le schede elettorali autenticate e il loro numero, e procede a sigillare le urne mediante un sigillo firmato da tutti i componenti del seggio.
- 17.2.** Il Presidente del Seggio elettorale è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di voto.
- 17.3.** Di ogni anomalia in qualunque fase del voto il Presidente del Seggio elettorale dà notizia all'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano, il quale può disporre ogni misura necessaria a garantire la regolarità delle elezioni, inclusa la chiusura anticipata del Seggio. Di tali anomalie si dà, altresì, notizia nel verbale del seggio.
- 17.4.** Il Presidente del Seggio alle ore 9:00 dichiara aperta la votazione e ammette gli elettori al voto, previa identificazione. L'identificazione dell'elettore avviene:
- a. per esibizione di un documento di identità;
 - b. per esibizione della patente di servizio o del tesserino di riconoscimento C.R.I. stampato a norma dell'O.P. 12 dicembre 2014, n. 371;
 - c. per identificazione diretta da parte di un componente del seggio, che ne assume la responsabilità, con firma a margine dell'elenco dei votanti;
 - d. per identificazione diretta da parte di un altro elettore, già identificato secondo le disposizioni precedenti, che ne assume la responsabilità, con firma a margine dell'elenco dei votanti.
- 17.5.** Le operazioni di voto si chiudono alle ore 20:00, con l'espressione del voto dell'ultimo elettore presente nella sala delle votazioni a quell'ora.
- 17.6.** Le votazioni possono essere chiuse prima dell'orario previsto, a condizione che tutti gli aventi diritto al voto, così come risultano dagli elenchi elettorali, abbiano esercitato tale diritto.
- 17.7.** Nel corso della votazione l'attività del seggio non si può sospendere per alcun motivo.

18. ESPRESSIONE DEL VOTO

- 18.1.** Gli elettori ricevono una sola scheda autenticata, utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri.
- 18.2.** Gli elettori Giovani C.R.I. ricevono due schede autenticate:
- a. una utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri;
 - b. una utile per l'elezione del Consigliere Giovane.
- 18.3.** L'esercizio del diritto di voto non è, in nessun caso, delegabile.
- 18.4.** L'elettore esprime il proprio voto in cabina, senza la presenza di alcuno.
- 18.5.** L'elettore inabile a esprimere materialmente il voto, ma dotato di capacità di intendere e volere, esibisce idonea certificazione medica e può essere accompagnato nella cabina da persona di sua fiducia, che esprime il voto conformemente alla sua indicazione. La medesima persona non può accompagnare più di due elettori per l'espressione del voto.
- 18.6.** Laddove sia possibile, i Comitati mettono a disposizione del Seggio locali posti al

0286-15

17 DIC. 2015



Croce Rossa Italiana

piano terra o comunque tali da garantire l'espressione del voto anche a soci diversamente abili.

18.7. Sono istituite due urne separate: una per le schede per l'elezione del Presidente e dei candidati Consiglieri e una destinata esclusivamente alle schede per l'elezione del Candidato Giovane.

18.8. Sulla scheda per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri:

- a. ove la lista sia composta dal Presidente e da tre candidati Consiglieri si può esprimere un unico voto sulla lista prescelta e non è consentita l'espressione di preferenze;
- b. ove la lista sia composta dal Presidente e da un numero di candidati Consiglieri superiore a tre si possono esprimere fino a tre preferenze per i candidati Consiglieri, ricompresi nella medesima lista. Il voto si intende riferito anche al candidato Presidente.

18.9. Sulla scheda per l'elezione del Consigliere Giovane si può esprimere un unico voto sul candidato prescelto.

18.10. Il voto si esprime mediante apposizione di un segno sulla scheda, da cui si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per la lista di candidati prescelti e per il Consigliere Giovane.

18.11. Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle; sono altresì nulle le schede ove sia indicato un numero di preferenze a candidati Consiglieri superiore a tre oppure siano state attribuite preferenze a candidati Consiglieri inseriti in liste diverse.

18.12. Il voto espresso al di fuori dalla cabina è nullo e l'elettore non è più ammesso al voto.

19. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E OPERAZIONI DI SCRUTINIO

19.1. Il Presidente del Seggio elettorale, una volta dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti del Seggio.

19.2. Concluse le operazioni di voto, il Seggio accerta il numero delle schede elettorali non utilizzate e quello degli elettori che non hanno partecipato al voto, verificandone la reciproca corrispondenza.

19.3. Il Seggio accerta quindi la percentuale dei votanti: ove essa sia inferiore al 25% degli aventi diritto al voto, le elezioni sono nulle e non si procede allo spoglio. In tal caso, il Seggio sigilla le schede senza scrutinarle e trasmette immediatamente copia del verbale all'Ufficio elettorale regionale per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. Il predetto quorum del 25% viene accertato con riferimento ai titolari di elettorato attivo per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri e non con riferimento ai titolari di elettorato attivo per l'elezione del Consigliere Giovane. Nei Comitati che hanno istituito Seggi Elettorali decentrati, tutti i seggi procedono allo scrutinio delle schede; l'Ufficio Elettorale del Comitato Locale – una volta consolidati i dati sull'affluenza – verifica il raggiungimento del quorum e determina l'eventuale nullità delle elezioni.

19.4. Il Seggio, ultimate le operazioni di cui al comma precedente, apre le urne e procede allo spoglio delle schede elettorali.

19.5. Lo spoglio delle schede è pubblico e ha inizio dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.



Croce Rossa Italiana

- 19.6. Ogni esemplare delle schede elettorali è prelevato ed aperto a cura di un componente del Seggio elettorale, che lo consegna al Presidente.
- 19.7. Lo spoglio inizia con le schede per l'elezione del Presidente di Comitato; il Presidente del seggio, o un altro componente da lui delegato, legge ad alta voce il nome del candidato Presidente, cui si riferisce la lista votata.
- 19.8. Lo spoglio si conclude con le schede per l'elezione del Consigliere Giovane; il Presidente di Seggio, o un altro componente da lui delegato, legge ad alta voce il nome del candidato Consigliere Giovane cui si riferisce la scheda votata.
- 19.9. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura di un componente del Seggio, in un prospetto di scrutinio, in cui sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.
- 19.10. Al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna, il Seggio elettorale verifica che la somma dei voti validamente espressi, dei voti nulli, delle schede bianche, dei voti contestati e del numero di elettori che non hanno partecipato al voto corrisponda al numero complessivo degli aventi diritto; la somma delle schede votate e non votate deve altresì corrispondere al numero delle schede vidimate.

20. VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

- 20.1. Il verbale, redatto dal segretario e firmato dal Presidente del Seggio elettorale, riporta:
- il numero di schede votate, bianche, nulle e non utilizzate;
 - le eventuali schede contestate e le motivazioni della loro provvisoria assegnazione;
 - relativamente all'elezione del Presidente e dei Consiglieri di Comitato, il numero di voti ottenuti da ciascuna lista;
 - relativamente all'elezione del Consigliere Giovane, il numero di voti ottenuto da ciascun candidato;
 - ogni altra utile annotazione.
- 20.2. Il Seggio elettorale pubblica il risultato provvisorio delle votazioni all'albo del Comitato Locale, mediante affissione del verbale nel giorno stesso dello scrutinio. Contestualmente ne trasmette copia via fax o posta elettronica all'Ufficio elettorale regionale.

21. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI LOCALI

- 21.1. Entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del Seggio elettorale locale consegna all'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano:
- il verbale delle operazioni elettorali;
 - il prospetto di scrutinio;
 - un plico sigillato contenente le schede scrutinate;
 - un plico sigillato contenente le schede vidimate ma non utilizzate.

22. RICORSI AVVERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

- 22.1. Il socio interessato può presentare all'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano ricorso motivato contro l'esito delle elezioni.

02 86 - 15 17 DIC. 2015



Croce Rossa Italiana

- 22.2. A pena di decadenza, il ricorso deve essere presentato entro tre giorni dall'affissione del verbale delle operazioni elettorali a cura del Seggio elettorale.
- 22.3. A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto e deve contenere l'indicazione dei recapiti cui ricevere comunicazioni.
- 22.4. L'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano decide definitivamente entro tre giorni dalla presentazione del ricorso; in caso di mancata decisione entro il termine, il ricorso si intende respinto.

23. PROCLAMAZIONI DEGLI ELETTI

- 23.1. L'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano verifica i risultati dello scrutinio e decide definitivamente l'attribuzione dei voti contestati.
- 23.2. L'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano, decorsi quattro giorni dalla data della consultazione oppure, in caso di ricorso, contestualmente alla decisione sul medesimo, provvede alla proclamazione degli eletti.
- 23.3. Sono proclamati eletti il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti ed i candidati Consiglieri appartenenti alla sua lista ovvero i tre candidati consiglieri maggiormente votati nella lista collegata a detto candidato Presidente. Se il candidato Presidente e i predetti tre candidati consiglieri sono tutti dello stesso genere, vengono proclamati Consigliere i primi due candidati Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nonché il primo dei non eletti di genere diverso, qualunque sia il numero di preferenze ottenute.
- 23.4. In caso di parità, sono proclamati eletti i candidati della lista il cui candidato Presidente abbia una maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, minor anzianità anagrafica.
- 23.5. È proclamato eletto Consigliere Giovane il candidato che abbia ricevuto il maggior numero di voti validi.
- 23.6. In caso di parità, viene proclamato eletto Consigliere Giovani il candidato che abbia una maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, minore anzianità anagrafica.
- 23.7. Il segretario dell'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano redige un verbale di proclamazione, sottoscritto anche dal Presidente dell'Ufficio, nel quale si dà conto delle operazioni compiute.
- 23.8. La proclamazione avviene mediante affissione del verbale all'albo del Comitato Regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano.
- 23.9. L'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano invia copia del verbale al Comitato locale e al Comitato regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano e al Comitato centrale, per la pubblicazione dei risultati sul sito internet della Croce Rossa Italiana.
- 23.10. Il Presidente Nazionale, ricevuto il verbale dell'Ufficio elettorale regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano con propria ordinanza nomina alle cariche associative il Presidente e i Consiglieri del



Croce Rossa Italiana

Comitato locale proclamati eletti. Gli atti sono proposti dal Servizio Vigilanza e Ispettivo. L'Ordinanza è pubblicata sul sito internet dell'Associazione, nella pagina dedicata al procedimento elettorale.

23.11. Il mandato del Presidente locale e dei Consiglieri, compreso il Consigliere Giovane, decorre dalla data in cui il Presidente Regionale o Provinciale a valenza Regionale delle province autonome di Trento e Bolzano notifica al Presidente neo-eletto e al Presidente locale uscente l'ordinanza di nomina.

0286 - 15. 17 DIC. 2015



Croce Rossa Italiana

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

24. POTERE SOSTITUTIVO

24.1. Ove il Presidente di Comitato ovvero l'Ufficio elettorale in carica non pongano in essere adempimenti elettorali al cui esperimento si debba procedere con immediatezza, il Presidente o l'Ufficio elettorale sovraordinato, ciascuno per quanto di sua competenza, agisce in sostituzione o nomina un Commissario ad acta.

24.2. In ogni caso il Comitato centrale, anche per il tramite dei Comitati regionali o Provinciali a valenza Regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano, si riserva la facoltà di accertamenti ispettivi sugli atti dei seggi elettorali.

25. SURROGA DEI CONSIGLIERI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

25.1. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, subentra il primo dei candidati Consiglieri non eletti, secondo l'ordine di lista. Laddove, in caso di subentro del primo Consigliere non eletto, il Consiglio Direttivo risultante dovesse essere composto da persone dello stesso genere, subentra il primo Consigliere non eletto di genere diverso.

25.2. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere e di impossibilità di subentro, per esaurimento della lista dei non eletti, tenuto anche conto dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio di genere, il Presidente ed il Consiglio Direttivo permangono provvisoriamente in carica e si procede all'indizione di nuove elezioni.

25.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Consigliere Giovane, si procede a nuove elezioni limitatamente a tale carica, applicando in analogia le disposizioni del presente Regolamento.

25.4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, l'intero Consiglio Direttivo decade e si procede a nuove elezioni.

26. ASSENZA DI CANDIDATURE

26.1. Qualora nessun socio abbia presentato la propria candidatura come Presidente, oppure nessuna candidatura sia stata ammessa, si procede a commissariamento secondo le disposizioni dello Statuto del Comitato.

26.2. Qualora nessun socio abbia presentato la propria candidatura come Consigliere Giovane oppure nessuna candidatura sia stata ammessa, il Consiglio Direttivo, su proposta vincolante di un'Assemblea di soci aperta esclusivamente ai Giovani, entro 45 giorni dalla nomina del Presidente coopta come Consigliere Giovane un socio in possesso dei requisiti di età previsti dallo Statuto. Qualora l'Assemblea vada deserta, il Consiglio provvede comunque alla cooptazione, previo assenso dell'interessato.

26.3. Della cooptazione il Presidente del Comitato dà tempestiva comunicazione al Presidente Regionale o Provinciale a valenza Regionale delle provincie autonome di Trento e Bolzano e al Presidente nazionale, il quale provvede alla nomina del Consigliere.

27. TUTELA DEI DATI PERSONALI



Croce Rossa Italiana

27.1 Gli Uffici elettorali a tutti i livelli, i Presidenti dei seggi ed i candidati nonché i Direttori Regionali assicurano la più ampia tutela dei dati personali, nel rispetto delle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva n. 03/2012 prot. CRI/CC/0068389/12 del 03.12.2012, già inserita nella rete intranet del sito www.cri.it, nella sezione "Documentazione – Accesso ai dati e privacy" e che viene pubblicata sulla pagina del sito web istituzionale dedicata alle elezioni.

02 86 - 15 17 DIC. 2015